

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

Disposizioni comuni:

- Valutazione dei rischi
- Eliminazione o riduzione, all'origine
- Lavoratori particolarmente sensibili
- Limiti di esposizione non superabili
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Cartelle sanitarie e di rischio

ART. 181 e s.

TITOLO VIII - Capo II - Protezione da agenti fisici: rumore

Rispetto al Titolo V - bis del D.Lgs. n. 626/1994, alcune modifiche significative.

Art. 189: «3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente»
Viene introdotto il concetto nuovo di valore settimanale massimo ricorrente.

UNI 9432: 2008 (05.06.2008) - Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro.

TITOLO VIII - Capo II - Protezione da agenti fisici: rumore

DPI: in presenza di rischio da rumore

- Se l'esposizione è pari o superiore al **livello superiore di azione** si **esige** l'utilizzo DPI
- Se si supera il **livello inferiore di azione** devono essere messi a disposizione;
- Scelta DPI che eliminano o riducono al minimo rischio

IL DATORE DI LAVORO SCEGLIE I DPI CHE ELIMINANO O RIDUCONO AL MINIMO RISCHIO

TITOLO VIII - Capo II - Protezione da agenti fisici: rumore

Art. 196 "Sorveglianza sanitaria":

- con periodicità diversa decisa dal **MEDICO COMPETENTE**
- viene effettuata periodicamente, di norma **una volta l'anno**
- l'organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità diversa dal M.C.

L'articolo 198 prevede: "Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center".

TITOLO IX - Capo I - Protezione da agenti chimici

E' confermato il dettato legislativo precedente. Invariato il campo di applicazione

- Invariate le definizioni
- Invariati i principi di VALUTAZIONE
- Invariati i principi generali di PREVENZIONE

All'art. 224, comma. 2, viene introdotto il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" la cui definizione è demandata ad apposito D.M. (entro 30/6). Decorso inutilmente tale termine definizione autonoma di **rischio moderato** da parte del Datore di lavoro

TITOLO IX - Capo I - Protezione da agenti chimici

Non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria se il rischio è irrilevante per la salute. Come in precedenza è obbligatoria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute rispondenti ai criteri per la classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 626/94, come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, ma anche **corrosivi, cancerogeni e mutageni di categoria 3**

Titolo IX - Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Le norme del titolo si applicano alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.

Non vi sono novità di particolare rilievo da segnalare, a parte i nuovi compiti e attribuzioni dell'ISPEL.

L'ISPEL, tramite una rete di Centri operativi regionali (Cor), monitora i rischi da esposizione ad agenti chimici e cancerogeni e dei danni che ne derivano. I medici che identificano casi di esposizione lo segnalano all'ISPEL tramite i Cor.



7

Titolo IX - Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) tali da garantire che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite (0,1 fibre/cm³ di aria).

L'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro e l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.



8

Titolo IX - Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel Registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori addetti, prima di essere adibiti allo svolgimento dei lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.



9

Titolo IX - Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Datore di lavoro, qualora accerti che l'esposizione dei lavoratori è stata superiore ad un decimo del valore limite (0,1 fibre/cm³ di aria) e qualora i lavoratori si siano trovati in condizioni di esposizione non prevedibili, iscrive i lavoratori esposti nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPEL.

L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea in quanto deve essere perseguito l'obiettivo di eliminare la condizione di esposizione a valori superiori ad un decimo del valore limite.



10

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici

Il campo di applicazione del titolo è esteso a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Non vi sono novità di rilievo da segnalare, a parte l'aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM).

L'Allegato IV del D.Lgs. 206/2001 individua le misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività che prevedono la presenza di MGM.



11

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici

Nelle definizioni è riportato il contenuto di agente biologico, mutuata dal D.Lgs. 626/94, in funzione delle capacità di tale agente a produrre un effetto (esempio: le allergie).

La classificazione è definita in base a:

- infettività
- patogenità
- trasmissibilità
- neutralizzabilità

In caso di dubbio, nell'identificazione della classe di rischio si deve scegliere il gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Ricordarsi che l'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività che espongono a rischi biologici.



12

Titolo XI - Atmosfere esplosive

Le variazioni apportate sono limitate rispetto al D.Lgs. 626/94

Nella definizione di "atmosfera esplosiva", rispetto alla dir. 99/92/CE, è omissa il riferimento alla propagazione della combustione all'intero volume di miscela pericolosa

Il DPR 19 marzo 1956 n. 302, sulla prevenzione dei rischi connessi alla produzione e impiego di esplosivi, resta in vigore a integrazione delle disposizioni contenute nel Titolo XI dello stesso TU.

13

APPARATO SANZIONATORIO NEL NUOVO TESTO UNICO

NOVITA'

Collocazione delle sanzioni alla fine di ogni Titolo

Il criterio di coordinamento tra le sanzioni previste dal titolo primo e le sanzioni speciali contenute nei titoli specifici è fornito dall'art. 298 che, in attuazione del principio di specialità afferma che "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale."

14

RESPONSABILITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

DATORI DI LAVORO

DIRIGENTI

PREPOSTI

COINVOLTI NEGLI ADEMPIMENTI DI TUTELA VI SONO TUTTI I COLLABORATORI DEL DATORE DI LAVORO GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATI AI LAVORATORI, QUALI I "DIRIGENTI" E I "PREPOSTI".

15

Disposizioni penali: esempi

L' **INADEMPIENZA** agli obblighi di sicurezza da parte dei datori di lavoro per la mancata VdR E' PUNITA con

L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE CONTRAVVENZIONALE

ARRESTO: da 4 a 8 mesi

AMMENDA: da 5.000 a 15.000 euro

Gli obblighi e le relative sanzioni sulla mancata VdR e la mancata nomina del RSPP si riferiscono al solo datore di lavoro perché sono obblighi non delegabili.

ART. 55

Disposizioni penali: esempi

Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

ART. 57

17

Disposizioni penali e amministrative: esempi

Sanzioni per il Medico Competente

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. d), e) ed f);
- b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. b), c) e g);
- c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. i);
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. h), i) e m) e per la violazione dell'art. 41, comma 5;

ART. 58

18

Disposizioni penali e amministrative: esempi
Sanzioni per i lavoratori

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione

Per l'estinzione delle violazioni penali si applica la procedura del D. Lgs. 758/94

ART. 59 19

Disposizioni penali e amministrative: esempi

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c);

ART. 60 20

FINE

21